

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Le scadenze per la trasmissione del modello 730/2017 precompilato e ordinario**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **la dichiarazione dei redditi precompilata modello 730/2017** – che potrà essere accettata, modificata o integrata dal contribuente – deve essere **inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine ultimo del 24 luglio 2017** (termine del 23 luglio 2017 prorogato al giorno successivo in quanto scadente di domenica), così come stabilito dal D.L. n. 193/2016 che ha **differito i termini per la trasmissione**. Se il contribuente **non ricorre al 730/2017 precompilato** ma si avvale per tale adempimento dell’assistenza del professionista abilitato o del CAF-dipendenti, è tenuto a **trasmettere all’intermediario tutta la documentazione** necessaria per la compilazione della dichiarazione, **entro il termine del 7.7.2017, data entro cui deve anche avvenire, da parte degli intermediari, la trasmissione telematica dei modelli** che, tuttavia, **per coloro che entro tale data hanno già trasmesso l’80% dei modelli 730**, può avvenire **entro il più ampio termine del 24.7.2017**.

### **Premessa**

L’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2014, ha introdotto, a decorrere dall’anno 2015, **la precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate**, utilizzando i **dati disponibili in Anagrafe Tributaria** (dichiarazioni dell’anno precedente e versamenti effettuati), le informazioni contenute nelle **Certificazioni Uniche dei sostituti d’imposta** – redditi di lavoro

dependente ed assimilati, redditi da pensione e diversi (ad esempio, i compensi per attività occasionali di lavoro autonomo) – e quelle **trasmesse da soggetti terzi** (banche, compagnie assicurative, fondi di previdenza complementare ecc.).

## **Contribuenti per i quali viene predisposto il 730 precompilato**

I modelli 730/2017 precompilati **sono resi disponibili** in relazione ai contribuenti che:

- **hanno percepito**, per l'anno d'imposta 2016, **redditi di lavoro dipendente**, comprese le pensioni, o i previsti redditi assimilati, a prescindere dal fatto che abbiano presentato il 730/2016;
- sono **in possesso dei requisiti per presentare il modello 730 congiunto**, ai sensi dell'art.13 co. 4 del DM 31.5.99 n. 164, cioè coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che non possiedono redditi di lavoro autonomo o d'impresa e di cui almeno uno è in possesso dei suddetti redditi di lavoro dipendente o assimilati.

## **Dove reperire il modello 730 precompilato**

La dichiarazione precompilata **è resa disponibile al contribuente**, in via telematica, previo accesso al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, **entro il 15 aprile di ciascun anno**.

The screenshot shows the Agenzia delle Entrate website interface for the precompiled 730 tax declaration. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'La tua dichiarazione precompilata Info e assistenza'. Below this, there is a search bar and a navigation menu with options like 'Home', 'Novità 2017', 'Cos'è e a chi interessa', 'I passi da seguire', 'Date e scadenze', and 'Domande frequenti'. The main content area features three columns of information: 'LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2017', 'COS'È E A CHI INTERESSA', and 'I VANTAGGI'. Each column has a brief description and a button to 'SCOPRI' (Discover) more details. At the bottom, there are two buttons: 'I PASSI DA SEGUIRE' and 'DATE E SCADENZE'.

Con comunicato dello scorso 4 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- "tramite la suddetta applicazione, i contribuenti potranno sia **visualizzare**, accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, sia **integrare o modificare la precompilata inviata nel 2016**;

### **Osserva**

A partire da quest'anno, infatti, oltre alle predette funzioni, è **possibile consultare** (e se necessario correggere) la **dichiarazione precompilata 2016**, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web. Per le eventuali modifiche della dichiarazione precompilata 2016, i contribuenti dovranno utilizzare **il modello Unico 2016 integrativo**, disponibile online. All'interno di Unico 2016, i contribuenti troveranno già precaricati i dati contenuti nella dichiarazione inviata. Per presentare il modello integrativo, all'interno dell'applicazione è presente la funzione "cambia anno di dichiarazione", che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

→ a **partire dallo scorso 18 aprile 2017** (in quanto il 15 aprile è concomitante con le festività pasquali), il contribuente e i soggetti delegati possono dunque **visualizzare la dichiarazione dei redditi e l'elenco delle informazioni disponibili**.

### **Operazioni effettuabili**

---

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione Modello 730 precompilato, le **seguenti operazioni**:

- **visualizzare e stampare** la dichiarazione precompilata;
- **accettare ovvero modificare**, anche con integrazione, i dati contenuti nella dichiarazione, e **invio** della stessa;
- **versare le somme** eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con **possibilità di addebito sul proprio conto corrente** bancario o postale, qualora la dichiarazione venga presentata **in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio;
- indicare le **coordinate del conto corrente bancario** o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso, sempre **in mancanza del sostituto d'imposta**;
- **consultare le comunicazioni**, le ricevute e la dichiarazione presentata;
- consultare **l'elenco dei soggetti delegati** ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

### **Osserva**

Si rammenta, inoltre, che, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, è necessario che il contribuente indichi, in un'apposita sezione della area autenticata, un **indirizzo di posta elettronica valido**, che dovrà essere aggiornato dal medesimo contribuente **nel caso in cui dovesse subire modificazioni**.

A partire da quest'anno, come sopra accennato, tra le funzionalità rese disponibili per il contribuente, **la possibilità di correggere la dichiarazione precompilata 2016**, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 80).

### **Delega del contribuente al sostituto d'imposta, professionista o caf**

In alternativa alla modalità di accesso diretto alla dichiarazione precompilata, il contribuente potrà entrare in possesso del proprio modello 730 precompilato **conferendo apposita delega:**

- al proprio **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale**, a condizione che quest'ultimo abbia comunicato la propria **volontà di prestare assistenza fiscale** entro il 15.1 dell'anno in cui deve essere svolta tale assistenza (art. 17, D.M. 164/1999) e, quindi, **non oltre il 15.1.2017** in relazione ai modelli 730/2017. In assenza di tale comunicazione, il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2016 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente;
- ad un **CAF-dipendenti**;
- ad un **professionista** iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei consulenti del lavoro, **abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale**.

#### **Osserva**

Per accedere ai documenti relativi alla documentazione precompilata del contribuente, i suddetti soggetti (sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, i CAF o i professionisti abilitati) sono tenuti ad acquisire preventivamente dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità di quest'ultimo.

### **Termine per la trasmissione della dichiarazione precompilata**

La dichiarazione precompilata – che potrà essere accettata, modificata o integrata dal contribuente – può essere **inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 2.5.2017**, con termine ultimo per l'invio **il 24 luglio 2017**, così come da ultimo stabilito dal D.L. n. 193/2016. Si rammenta, infatti, che il D.L. 193/2016 ha **differito i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730**, in relazione ai quali vengono sostanzialmente portate a regime le proroghe concesse negli anni 2015 e 2016.

#### **Osserva**

Conseguentemente, la presentazione del modello 730/2017 (redditi 2016) precompilato potrà essere effettuata direttamente dal contribuente, avvalendosi del portale dell'Agenzia delle Entrate

(applicativo 730 web), **non più entro il previgente termine del 7 luglio, bensì quello più ampio del 24 luglio 2017** (termine del 23 luglio 2017, prorogato al giorno successivo in quanto la scadenza cade di domenica).

### **Termine per la trasmissione della dichiarazione ordinaria**

Se il contribuente non ricorre al Modello 730/2017 precompilato ma si avvale anche per tale adempimento dell'assistenza del professionista abilitato o del CAF-dipendenti, è tenuto a trasmettere all'intermediario tutta la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, **entro il termine del 7.7.2017.**

I modelli 730/2017 elaborati dai professionisti abilitati (iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro) e dai CAF-dipendenti **devono essere trasmessi dagli stessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate.** In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2017 (compresi i modelli 730-1), da parte dei professionisti abilitati e dei CAF-dipendenti, deve avvenire **entro il giorno 7.7.2017** ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 10043. Tuttavia, **per coloro che entro il 7.7.2017 hanno già trasmesso l'80% dei modelli 730**, resta ferma la possibilità di trasmettere le restanti dichiarazioni **entro il più ampio termine del 24.7.2017.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**